

Ordine del Giorno: 378
Protocollo Generale: 95229/2013
Data Seduta: 09/09/2013
Data inizio vigore: 21/09/2013

Regolamento per la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di indirizzo politico, nonché dei titolari di cariche direttive in alcuni enti e società partecipati dal Comune di Bologna.

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di indirizzo politico del Comune di Bologna, in attuazione della legge 5 luglio 1982, n. 441 e successive modifiche e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
2. Il regolamento si applica al Sindaco, ai componenti del Consiglio comunale, ai componenti della Giunta comunale, ai Presidenti e ai componenti dei Consigli di Quartiere.
3. Esso disciplina altresì la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche direttive in alcuni enti e società partecipati dal Comune di Bologna, in attuazione della legge 5 luglio 1982, n. 441 e successive modifiche.

Art. 2 - Obblighi del Sindaco e componenti del Consiglio comunale ad inizio mandato

1. Entro tre mesi dalla proclamazione, il Sindaco e i componenti del Consiglio comunale sono tenuti a far pervenire all'Ufficio della Presidenza del Consiglio comunale la seguente documentazione:
 - a) una dichiarazione, anche negativa, concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società;
 - b) una dichiarazione attestante le risultanze dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti alla imposta sui redditi delle persone fisiche ovvero, nel caso di esonero dall'obbligo di presentazione di questa, un'attestazione relativa a tale circostanza;
 - c) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte. Alla dichiarazione devono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.
2. Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, se gli stessi vi consentono; il mancato consenso degli stessi dovrà essere espressamente attestato dall'eletto.

Art. 3 - Obblighi del Sindaco e componenti del Consiglio comunale nel corso del mandato.

1. Il Sindaco e i componenti del Consiglio comunale sono tenuti a far pervenire all'Ufficio della Presidenza del Consiglio comunale, entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi, la seguente documentazione:
 - a) un'attestazione concernente le variazioni alla situazione patrimoniale di cui al numero 1 dell'articolo 2, intervenute nell'anno precedente;
 - b) una dichiarazione attestante le risultanze della suddetta dichiarazione dei redditi ovvero, nel caso di esonero dall'obbligo della presentazione di questa, un'attestazione relativa a tale circostanza.
2. Ai suddetti adempimenti annuali si applica il secondo comma dell'art. 2.

Art. 4 - Obblighi del Sindaco e componenti del Consiglio comunale a fine mandato

1. Entro i tre mesi successivi alla cessazione dalla carica, il Sindaco e i componenti del Consiglio comunale sono tenuti a far pervenire all'Ufficio della Presidenza del Consiglio comunale una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 dell'art. 2, intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine di presentazione, gli stessi soggetti sono tenuti a depositare un'attestazione con le risultanze della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche ovvero, nel caso di esonero dall'obbligo della presentazione di questa, un'attestazione relativa a tale circostanza.
2. Ai suddetti adempimenti si applica il secondo comma dell'articolo 2.
3. Il presente articolo non si applica nel caso di rielezione del Sindaco o del Consigliere cessato dalla carica per il rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 5. Obblighi dei Presidenti e dei componenti dei Consigli di Quartiere

1. Le disposizioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 si applicano ai Presidenti e ai componenti dei Consigli di Quartiere. Essi sono tenuti a presentare la documentazione ai rispettivi uffici di Quartiere, secondo modalità da definirsi in atti di organizzazione interna del Quartiere.
2. In fase di prima applicazione del presente regolamento, i soggetti in carica sono tenuti a presentare la documentazione richiesta entro il 31 dicembre 2013.

Art. 6. Obblighi dei componenti della Giunta comunale

1. Le disposizioni di cui agli artt. 2, - comma 1 punti a) e b) e comma 2 -, 3 e 4 si applicano ai componenti della Giunta comunale, i quali fanno pervenire alla Segreteria Generale le dichiarazioni e attestazione relative alla situazione patrimoniale e reddituale.

Art. 7 - Modulistica

1. Le dichiarazioni e le attestazioni indicate nei precedenti articoli sono rese con le forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, su moduli conformi agli allegati al presente regolamento.

Art. 8 – Inadempimento

1. Nel caso di inadempimento degli obblighi di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 6, i soggetti obbligati sono diffidati ad adempiere entro il termine di quindici giorni, mediante formale comunicazione del Segretario generale.
2. Nel caso di decorso infruttuoso del termine di cui al precedente comma 1, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di Euro cinquecento a un massimo di Euro diecimila, commisurata alla gravità della violazione commessa.
3. L'accertamento delle violazioni è effettuato secondo il procedimento di cui alla legge n. 689/1981. Competente ad irrogare la sanzione è il Dirigente comunale competente alla gestione delle sanzioni amministrative non tributarie, in base allo schema organizzativo vigente.
4. Il provvedimento sanzionatorio è pubblicato nel sito istituzionale del Comune.
5. L'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo decorre dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del Piano della trasparenza e comunque a partire

dal 17 ottobre 2013, 180 ° giorno successivo all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 33/2013.

Art. 9 – Pubblicità

1. I dati patrimoniali e reddituali di cui agli articoli precedenti sono raccolti in apposito bollettino per la pubblicità della situazione patrimoniale degli Amministratori comunali, aggiornato annualmente, a cura del Segretario generale.
2. Il bollettino viene pubblicato nel sito istituzionale del Comune, in apposita sezione, entro tre mesi dall'elezione o dalla nomina e sino alla cessazione del mandato amministrativo o della carica elettiva. Scaduto tale termine, i dati non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.

Art. 10 – Obblighi dei titolari di cariche direttive in alcuni enti e società partecipate dal Comune di Bologna.

1. Le disposizioni di cui agli artt. 2, punti 1) e 2), 3, 4, 7, comma 1, si applicano:
 - ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali delle società al cui capitale concorra il Comune, per un importo superiore al venti per cento o al dieci per cento, se quotate;
 - ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali delle istituzioni comunali e degli enti strumentali costituenti il “Gruppo Amministrazione pubblica”, individuati con atto ricognitorio della Giunta comunale e per i quali si effettua l'analisi dei Bilanci, annualmente pubblicata sul sito del Comune nella sezione “Società ed Enti partecipati dal Comune”;
 - ai direttori generali delle aziende speciali.
2. La documentazione di cui al comma 1 è raccolta a cura della struttura preposta alle partecipazioni societarie e riportata in apposito bollettino. Il bollettino è depositato presso la medesima struttura ed è consultabile dai cittadini iscritti nelle liste elettorali.
3. I casi di inadempienza, previa diffida del Segretario generale, sono riportati nel bollettino di cui al comma precedente.

Art. 11 - Abrogazione

1. E' abrogato il regolamento per la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri e dei direttori delle aziende speciali, approvato con deliberazione del Consiglio comunale Odg. n. 274 del 22 novembre 1982.

Art. 12 - Decorrenza

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.